

Comune di Pinzolo



**Madonna di Campiglio
S. Antonio di Mavignola**

Servizio: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici

D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

**Servizio di pulizia e di aree pubbliche, parcheggi isole ecologiche per il
periodo
7 dicembre 2020 – 9 aprile 2021 e 6 dicembre 2021 – 17 aprile 2022**

Pinzolo, novembre 2020

1. SCOPO

Questo documento contribuisce ad assolvere alle indicazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, dove il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, promuove la cooperazione e il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da *interferenze*. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.

Questo documento è stato redatto a cura del Comune di Pinzolo per dare indicazioni operative e gestionali per prevenire gli incidenti nei luoghi di lavoro nei casi di "interferenza" ossia nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

La valutazione del rischio da interferenze è stata effettuata mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Le disposizioni oggetto di questa valutazione non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; pertanto per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta".

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi sono oggetto di verifica non essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

2. MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente documento, che contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'appaltatore e quelle svolte dai lavoratori del Comune di Pinzolo e degli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, viene condiviso dagli RSPP e sottoscritto dai Datori di Lavoro. Questi ultimi si impegnano a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai lavoratori delle ditte che rappresentano.

Durante lo svolgimento delle attività previste nell'appalto, qualora si renda necessario apportare varianti, per garantire la sicurezza del lavoro, oppure in caso di interventi straordinari, il presente documento potrà subire modifiche e integrazioni. Il piano operativo della ditta appaltatrice dovrà tenere conto di quanto descritto nel presente DUVRI.

3. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

3.1. Descrizione sintetica delle attività dell'appalto

Periodo attività presunto: Dal 7 dicembre 2020 al 9 aprile 2021 e dal 6 dicembre 2021 al 17 aprile 2022
Orario di attività presunto: Dalle ore 06:00 alle ore 10:00, tale orario potrà subire integrazioni o modificazioni in base alle esigenze legate all'andamento della stagione turistica.

L'appalto ha per oggetto il servizio di spazzamento delle strade/piazze/parcheggi, dei marciapiedi e degli spazi pubblici, delle isole ecologiche, lo svuotamento dei cestini, e la pulizia degli spazi pubblici dalla neve e dal ghiaccio, ecc. ecc, nella Frazione di Madonna Di Campiglio, utilizzando un proprio mezzo

A favore di sicurezza, è considerato al pari del personale comunale qualsiasi persona, che si trovasse ad interferire con i dipendenti dell'appaltatore e per tale motivo, sia soggetto a rischi dovuti ad attività interferenti.

3.2. Descrizione sintetica dei siti

Sedi stradali, relativi marciapiedi, vie pedonali, parcheggi, piazzali, pubblici o di uso pubblico, parcheggi di pertinenza delle proprietà comunali.

3.3. Obblighi dell'Azienda Appaltatrice

L'impresa appaltatrice è vincolata a:

- comunicare al Comune di Pinzolo, antecedentemente l'inizio del servizio, l'elenco del personale che interverrà nell'effettuazione del servizio, al fine di prenderne conoscenza e trasmetterlo ai dirigenti responsabili per rendere cogente l'effettuazione dell'obbligato riconoscimento;
- comunicare direttamente ai responsabili eventuali variazioni relative al personale che interviene nel servizio al fine di prenderne conoscenza ed effettuare l'obbligato riconoscimento;
- adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale del Comune di Pinzolo;
- adottare tecniche e buone prassi validate e riconosciute nell'esercizio delle attività previste dal contratto, al fine di garantire un servizio a regola d'arte;
- rispettare scrupolosamente le procedure interne del Comune di Pinzolo e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici;
- fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle funzioni svolte durante le operazioni di pulizia.

Nel rispetto di quanto sopra, è necessario:

- prima di effettuare il servizio, laddove vi siano attività in corso, avvisare gli operatori presenti, per essere messi a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici, ed ottenere la relativa autorizzazione ad effettuare l'intervento;
- l'impresa assegnataria e il proprio personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito alla organizzazione e attività svolte durante l'espletamento del servizio.
- l'impresa assegnataria è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione del Comune, tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso le aree indicate nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero essere identificati.

3.4. Obblighi dei lavoratori dell'Azienda Appaltatrice

Il personale della ditta assegnataria, per poter accedere ed operare nelle aree di pertinenza comunali:

- deve essere in numero minimo indispensabile;
- deve indossare gli indumenti di lavoro e ad alta visibilità previsti per lavori su strada;
- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte art. 18 lettera u) nonché dall'art. 6 comma 1 e 2 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
- prima dell'inizio dei lavori deve attuare tutte le misure di sicurezza previste dal presente documento nonché quelle relative alle attività specifiche adottate dalla ditta di appartenenza;
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo;
- nei casi previsti deve indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), con particolare attenzione all'utilizzo dei guanti;
- non deve abbandonare mezzi, materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- la movimentazione del materiale deve essere effettuata in sicurezza e con l'ausilio di apposita attrezzatura;
- non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà comunale;
- tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere sottoposti alla manutenzione, secondo le modalità e prescrizioni contenuti nei libretti d'uso e manutenzione, al fine di garantirne la perfetta efficienza e funzionalità;
- è vietato l'uso di bevande alcoliche durante l'attività lavorativa;

obbligo di contenimento dell'inquinamento acustico

- contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con le attività; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in vigore;

obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale:

- rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;

3.5. Coordinamento delle Fasi Lavorative

Per ottemperare alla prescrizione di coordinamento e cooperazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs 81/08, in una o più riunioni fra la committente e l'azienda appaltatrice in funzione delle varie fasi delle attività cui trattasi, dovrà essere individuato uno specifico "dettaglio di coordinamento" indicante i soggetti responsabili dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori.

Il responsabile dell'appalto e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto potranno interrompere i lavori stessi anche qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

3.6 Dati soggetto gestore e appaltatore 3.6.1

Soggetto appaltante – Dati generali

Ragione sociale	Comune di Pinzolo
Indirizzo	Viale Della Pace, 8 – 38086 Pinzolo (Tn)
Telefono e fax	0465/509100 – 0465/502128
Titolare e/o legale rappresentante	Sindaco pro tempore del Comune di Pinzolo dott. Ing. Michele Cereghini
Dirigente responsabile per l'appalto in oggetto	Responsabile Area Tecnica: ing. Walter Ferrazza
n. lavoratori interessati alle attività oggetto del presente documento	2 dipendenti

3.6.2 Impresa Appaltatrice – Dati identificativi

Denominazione e ragione sociale	
Sede legale	
Attività	
Legale rappresentante	
Partita Iva e Codice Fiscale	
Telefono e fax	
Sito web	
C.C.I.A.A. se iscritto	
Posizione INPS	
Posizione INAIL	

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (ART. 26, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS 81/08).

Per ciascuna fase di lavoro sulla base delle informazioni raccolte durante gli incontri e i sopralluoghi e quelle contenute nel capitolato di appalto sono stati analizzati i rischi da interferenze e sono state individuate le relative misure di prevenzione e protezione, per le quali si rimanda al relativo capitolo.

Al fine di stabilire una procedura concordata per il rispetto dei disposti ex art. 26 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i, si stabilisce quanto segue:

- all'Appaltatore compete l'osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione stabilite ex legge; nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro e, in genere, di tutti i provvedimenti e le cautele, atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale e/o di qualsiasi terzo; oltre ad evitare danni di ogni specie, sia a persone sia a cose;
- l'Appaltatore deve osservare e far osservare, da parte del suo personale e di eventuali subappaltatori o fornitori, tutte le disposizioni di legge e regolamento in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- l'Appaltatore è responsabile circa la rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature alle norme di legge; nonché dell'adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione dei lavori appaltati e/o eventualmente subappaltati;
- l'Appaltatore garantisce che il proprio personale, impiegato nel disimpegno degli obblighi contrattuali di cui al contratto per il servizio in preambolo, è professionalmente preparato ed idoneo ad una accurata esecuzione dei lavori previsti dal medesimo contratto;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto (regolarmente autorizzato), il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

4.1. Documentazione richiesta da consegnare prima dell'inizio dei lavori

L'art. 26 del D. L.vo 81/2008 recita:

"1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- ... OMISISS"

Pertanto, ai sensi dell'articolo citato, prima di firmare il contratto, se non già provveduto in precedenza, si richiede all'Appaltatore la consegna della documentazione, da parte del datore di lavoro-appaltatore, delle dichiarazioni e attestati qui sotto elencati:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio, in corso di validità;
2. Correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. Elenco delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico per l'esecuzione del servizio;
4. La valutazione, da parte dell'impresa, dei rischi relativamente alle prestazioni richieste dal contratto (DVR);
5. I dati completi del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavori per la sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze (con i relativi attestati di formazione);
6. Elenco nominativo del personale che sarà impiegato presso i siti sopra indicati, con le relative qualifiche professionali e posizione assicurativa presso INPS e INAIL.

Precisazioni:

- A. Ogni sostituzione o variazione del personale, dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà dare luogo all'aggiornamento del DUVRI;
- B. Per i lavoratori che, secondo le disposizioni di legge, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, l'appaltatore deve dichiarare che sono stati e che saranno sottoposti a visita medica – secondo la periodicità prevista, con conseguente esito favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione.

4.2. Principali rischi presenti sui luoghi di lavoro

Il committente informa l'impresa appaltatrice che, in funzione dell'ambiente di lavoro dove dovrà operare, sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguito.

Da una prima valutazione dei luoghi di lavoro, i potenziali rischi esistenti nell'ambiente in cui l'impresa appaltatrice dovrà operare, risultano essere i seguenti:

- Investimenti;
- Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi;
- Scivolamenti, cadute a livello;
- Possibili interferenze con personale della committenza addetto ai medesimi lavori;
- Possibili interferenze con personale non addetto ai medesimi lavori;
- Tagli, abrasioni o possibile contatto con rifiuti pericolosi.

4.3. Misure di prevenzione e protezione

Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, l'appaltatore deve adottare, oltre alle misure generali, le seguenti misure specifiche di prevenzione e protezione:

- **SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO:** usare scarpe antisdrucciolo, porre attenzione alla presenza di ghiaccio su sedi stradali e pedonali.
- **POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO AI MEDISIMI LAVORI:** porre la massima attenzione, durante le operazioni di pulizia, alla presenza di persone, attrezzature e mezzi nel raggio di azione degli automezzi e/o attrezzi impiegati nel servizio. Si raccomanda la massima attenzione ai mezzi sgombraneve, sia della committenza che di ditte esterne che si trovano ad operare nella Frazione di Madonna di Campiglio.
- **POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE (della committenza) ADDETTO AI MEDESIMI LAVORI:** porre la massima attenzione, durante le operazioni di pulizia, alla presenza di persone nel raggio di azione degli automezzi e/o attrezzi impiegati nel servizio.
- **INCIDENTI DOVUTI ALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI:** durante le operazioni di cui sopra, porre la massima attenzione sia alle altre vetture, circolanti piuttosto che parcate; oltre eventuali ostacoli. Particolare attenzione dovrà essere posta qual'ora ci si trovasse a dover intervenire in prossimità delle isole ecologiche contestualmente alle operazioni di svuotamento dei contenitori dei rifiuti, in particolare agli autocarri impegnati nelle operazioni di carico a mezzo di gru, in ogni caso non sostare nei pressi di automezzi, anche se fermi, e comunque mantenere sempre una posizione tale da essere ben visibili dall'interno della cabina di guida; prestare attenzione alle distanze di sicurezza sia dagli organi meccanici in funzione, sia degli automezzi in movimento; prestare attenzione alla presenza degli altri operatori al lavoro nei pressi e/o in spazi di manovra ristretti. Evitare, per gli interventi di pulizia dalla neve, di intervenire contestualmente ai mezzi sgombraneve e in ogni caso indossare sempre gli indumenti ad alta visibilità.
- **TAGLI E ABRASIONI:** durante la prestazione del servizio dovranno sempre essere indossati i guanti protettivi nonché tutti i DPI necessari.

4.4. Misure generali di prevenzione e protezione – Misure organizzative

- Tutti i mezzi e le attrezzature in servizio dovranno essere omologati, revisionati e comunque in regola per la circolazione stradale, conformi al Codice della Strada, nonché forniti dei relativi libretti d'uso e manutenzione;

5. USO DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adatte a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a. Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b. I rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c. I rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d. I rischi derivanti da interferenze con le attrezzature già in uso.

Il datore di lavoro adotta adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a. l'uso della attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata;
- b. in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti;

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

- a. le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- b. le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
 1. ad interventi di controllo periodici, secondo le frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, periodi prolungati di inattività;
- c. gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

6. INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI INTERFERENZA

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR). Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l'appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.

6.1. Sovrapposizioni temporali

I dipendenti comunali potranno essere presenti nelle fasce orarie 08:00 – 17:00. Nella gestione del servizio, in linea di massima, i siti dove la ditta appaltatrice deve operare, che sono principalmente strade e piazzali e vengono svolti in fasce orarie diverse dal personale comunale; è possibile, in ogni caso, che nel coordinamento dei singoli interventi, gli operatori del Comune si trovino ad operare congiuntamente alla Ditta Appaltatrice nelle stesse aree.

In particolare di seguito sono indicate le procedure generali per la gestione delle attività contemporanee tra i dipendenti del Comune di Pinzolo o altre ditte addette allo sgombero neve ed i dipendenti della ditta appaltatrice:

- Gli ambiti d'intervento verranno concordati e definiti con un incaricato e referente del Comune;
- Non si dovrà intervenire nella pulizia delle aree pubbliche durante le operazioni di sgombero della neve, in modo da evitare la contestuale presenza degli addetti della ditta appaltatrice e i mezzi sgombraneve;
- Gli operatori della ditta appaltatrice in ogni caso dovranno indossare i DPI e gli indumenti ad alta visibilità; non sostare nel raggio d'azione dei mezzi sgombraneve o altri mezzi addetti al recupero e trasporto dei rifiuti e qual'ora dovesse accadere tale eventualità dovranno segnalare la propria presenza.

6.2. Valutazione delle attività contemporanee o successive (rischio residuo)

Qualora nelle fasce orarie dove risultano presenti temporalmente dipendenti del Comune di Pinzolo e/o terze persone ed i dipendenti della ditta appaltatrice si verifichino condizioni di interferenza lavorativa,

occorrerà attuare idonee misure, al fine di ridurre possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti.

7. MACCHINE E ATTREZZATURE

Le macchine messe a disposizione dei lavoratori dal Datore di Lavoro della ditta appaltatrice devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (direttiva macchine). Viceversa, le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V D.Lgs. n. 81/2008 , composto della parte I "Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro" e della parte II "Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche".

Il regime giuridico a cui attenersi relativamente ad un'attrezzatura dipende dalla data di messa in servizio della stessa, affinché ad essa si applichino le disposizioni dell'allegato V o i requisiti essenziali di sicurezza delle direttive comunitarie di prodotto.

8. PROCEDURA DI EMERGENZA

Nel caso in cui si presenti un'emergenza incendio o di altra natura, i dipendenti devono:

- avvisare tempestivamente il responsabile del centro o in sua assenza il personale presente sul sito segnalando le proprie generalità, la natura dell'emergenza, il luogo in cui si è verificata l'emergenza e l'eventuale presenza di infortunati;
- in caso di un principio di incendio segnalare immediatamente la situazione di emergenza azionando il dispositivo di allarme più vicino, se esistente;
- sospendere le attività in corso, mantenere la calma e attendere istruzione da parte del personale preposto alla gestione delle emergenze;
- in caso di pericolo e/o di segnale di abbandono dell'area, recarsi ai punti di ritrovo segnalati nelle planimetrie d'emergenza seguendo le vie di esodo prescritte;
- una volta raggiunto il punto di ritrovo, assicurarsi che i propri colleghi siano presenti e segnalare tempestivamente eventuali assenze.

Non intralciare in alcun modo le operazioni di soccorso.

9 . PRIMO SOCCORSO

IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE:-chiedere aiuto al personale del Sottoscrittore addetto al pronto soccorso, comunicando il luogo dove è avvenuto ed una prima descrizione dello stesso;

- in caso di infortunio di grave entità attivare i servizi sanitari esterni (telefonando al 118);
- il personale dell'Operatore Logistico informerà, appena possibile, il proprio responsabile;
- il personale dell'Operatore Logistico nel caso di incidente che richiede il ricorso a cure mediche esterne, deve far pervenire all'ufficio personale il referto medico rilasciato dal pronto soccorso e, appena possibile, fornire al proprio RSPP o, in sua assenza, all'ufficio personale una descrizione accurata dell'incidente;
- il personale nel caso di incidente di piccola entità che non comporta l'interruzione dell'attività lavorativa e non necessita di cure mediche esterne, deve informare comunque il proprio RSPP.

10. COSTI DELLA SICUREZZA

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall' impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato.

In questo caso i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono relativi **esclusivamente** ai rischi di tipo **interferenziale** e relativi al servizio oggetto dell'appalto, come indicato dalla Determina dell'Autorità di Vigilanza sugli appalti n.3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. L.123/07 e modifica dell'art.3 del D.Lgs.626/94 e art.86 commi 3bis e 3 ter del D.Lgs.163/06."

Per questo tipo di attività, tenuto conto dei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa ricompresi nella normale operatività della stessa, si prevedono i seguenti costi aggiuntivi per i rischi di interferenza.

DESCRIZIONE	QUANTITA'/CORPO	UNITA' DI MISURA	PREZZO (EURO)	TOTALE (EURO)
Cassetta di pronto soccorso	1	€/CAD	60,00	€ 30,00
Riunione di coordinamento	1	€/CORPO	150,00	€ 150,00
KIT BASE DI SICUREZZA Fornitura di kit base di sicurezza da prevedersi per il singolo lavoratore/giorno costituito da: - numero 2 maschere facciali filtrante tipo chirurgico monouso con classe di tipo I classificate secondo norma UNI EN 14683 e marcate CE; il dispositivo sarà composto da uno strato filtrante posizionato, incollato o modellato tra gli strati di tessuto; il materiale adatto a resistere al maneggiamento e all'usura, non deve disintegrarsi, rompersi o strapparsi per il periodo di impiego previsto; inoltre i materiali che entrano in contatto con la pelle del portatore non devono causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute; la maschera facciale non dovrà limitare il campo visivo dell'operatore. La maschera facciale dovrà inoltre garantire le seguenti prestazioni minime: efficienza di filtrazione batterica (BFE, %) ≥ 95 ; pressione differenziale (Pa/cm ²) < 40 ; pulizia microbica (ufc/g) ≤ 30 ; omologate con un'efficienza di filtrazione (capacità di catturare le sostanze dannose delle particelle che si trovano nell'aria) di almeno il 98% e per trattenere particelle fino a dimensioni di 0,6 μ m; perdita di tenuta verso l'interno minore o uguale al 5%; - numero 2 paia di guanti monouso in gomma sintetica di nitrile con spessore almeno di 0,10 mm. I guanti saranno privi di polvere sulla superficie interna e dovranno garantire adeguata resistenza e protezione sul bracciale per evitare che il guanto si danneggi facilmente quando viene indossato. ATTENZIONE l'uso del dpi è da prevedersi per mantenere il distanziamento sociale tra i lavoratori della stessa ditta o di ditte diverse che operano in cantiere; ma non deve intendersi come sostituto della dotazione "standard" prevista dal D.Lgs. 81/08. - dotazione di flaconcino igienizzante per le mani da 50 ml; la soluzione idroalcolica sarà specifica per l'igienizzazione delle mani con concentrazione di etanolo (alcool etilico) compresa tra il 70% il 95%. Il prodotto deve essere dermatologicamente testato. - contenitore personale in materiale plastico lavabile e riutilizzabile per più giorni. ATTENZIONE: il dpi è da prevedersi per mantenere il distanziamento sociale tra i lavoratori della stessa ditta o di ditte diverse che operano in cantiere; ma non va a sostituire la dotazione standard prevista dal D.Lgs. 81/08. L'utilizzo della voce è da intendersi in alternativa alla previsione di impiegare dpi "singoli". In alternativa alle maschere facciali monouso possono essere utilizzate maschere facciali lavabili aventi le medesime certificazioni, fermo restando che la misurazione giornaliera avverrà considerando il valore del kit così come precedentemente definito. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la raccolta a fine utilizzo, lo stoccaggio ed il trasporto a qualsiasi distanza stradale, l'indennità di smaltimento del rifiuto (codice CER 15 02 03), in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi. PREZZO / GIORNO € 2,01			101 x 2 operatori	€ 406,00
TOTALE COSTI SICUREZZA				€ 586,00

L'APPALTATORE

Le attività lavorative di cui al presente cantiere si svolgono quest'anno nell'attuale contesto di emergenza sanitaria COVID-19. Al fine di non comportare un rischio aggiuntivo a quello della popolazione generale, i datori di lavoro delle Imprese Esecutrici in questa fase attueranno idonee misure per il contenimento ed il contrasto alla diffusione del virus in accordo con i protocolli condivisi con le Parti Sociali. Si specifica che le attività lavorative che non garantiscono il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dai protocolli dovranno essere interrotte.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Walter Ferrazza

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).